

CIRCOLARE 24 febbraio 1982, n. 24

D.P.R. 7.1.1956, n. 164 - PONTEGGI METALLICI REALIZZATI CON ELEMENTI COMPONIBILI

Mlps

Prot. n. 21.424/PR

E' stato posto quesito alla scrivente se i ponteggi realizzati con elementi componibili - ad esempio i trabattelli che possono essere innestati uno sull'altro - debbano essere muniti di autorizzazione ministeriale o se debbano rientrare sotto la disciplina prevista dall'art. 25 del DPR 27.04.1955, n. 547 ovvero ancora sotto le disposizioni dell'art. 52 del DPR in oggetto. E' noto infatti che esistono situazioni simili e che, pertanto, può risultare difficoltoso stabilire l'applicabilità dell'uno o dell'altro articolo.

In proposito, occorre anzitutto chiarire che presupposto fondamentale per il richiamo dell'art. 25 del DPR 27.04.1955, n. 547 è la presenza di un elemento sviluppabile (con esclusione però delle piattaforme mobili su cremagliera - ancorché installate su carro- per ragioni di uniformità con quelle disciplinate dalla circolare 39/80 di questo Ministero).

In ordine alla scelta fra il disposto degli altri due articoli (30 o 52 del DPR 07.01.1956, n. 164), si rende noto che la Commissione Consultiva Permanente ha ritenuto che l'applicabilità dell'art. 52 succitato sia subordinata al fatto che la stabilità della attrezzatura sia assicurata contemporaneamente alla mobilità o - ciò che è lo stesso - che non sia necessario disattivare le ruote, ivi compreso quindi anche il caso dell'impiego di stabilizzatori, per garantire l'equilibrio.

Tanto premesso, si può concludere che i trabattelli non sono soggetti ad autorizzazione se operanti costantemente su ruote e se previsti dal costruttore per essere impiegati - nel caso vengano innestati uno sull'altro - senza l'adozione di stabilizzatori fino all'altezza e per gli usi cui sono effettivamente adibiti.

Pertanto, se l'impiego è tra quelli previsti dal DPR 07.01.1956, n. 164 non potranno essere previsti carichi inferiori a quelli indicati per i ponteggi metallici destinati ai lavori di costruzione o manutenzione.

CIRCOLARE N. 24 DEL 24 febbraio 1982

D.P.R. 7.1.1956, n. 164 - PONTEGGI METALLICI REALIZZATI CON ELEMENTI COMPONIBILI.

Mlps

Prot. n. 21.424/PR

Sicurezza ed Igiene del Lavoro

Raccolta Normativa a cura di *Ettore Bussi* - 9^a rev. - anno 2000

® è vietata l'utilizzazione di questa elaborazione se non per uso privato 

E' stato posto quesito alla scrivente se i ponteggi realizzati con elementi componibili - ad esempio i trabattelli che possono essere innestati uno sull'altro - debbano essere muniti di autorizzazione ministeriale o se debbano rientrare sotto la disciplina prevista dall'art. 25 del DPR 27.04.1955, n. 547 ovvero ancora sotto le disposizioni dell'art. 52 del DPR in oggetto. E' noto infatti che esistono situazioni simili e che, pertanto, può risultare difficoltoso stabilire l'applicabilità dell'uno o dell'altro articolo.

In proposito, occorre anzitutto chiarire che presupposto fondamentale per il richiamo dell'art. 25 del DPR 27.04.1955, n. 547 è la presenza di un elemento sviluppabile (con esclusione però delle piattaforme mobili su cremagliera - ancorché installate su carro- per ragioni di uniformità con quelle disciplinate dalla circolare 39/80 di questo Ministero).

In ordine alla scelta fra il disposto degli altri due articoli (30 o 52 del DPR 07.01.1956, n. 164), si rende noto che la Commissione Consultiva Permanente ha ritenuto che l'applicabilità dell'art. 52 succitato sia subordinata al fatto che la stabilità della attrezzatura sia assicurata contemporaneamente alla mobilità o - ciò che è lo stesso - che non sia necessario disattivare le ruote, ivi compreso quindi anche il caso dell'impiego di stabilizzatori, per garantire l'equilibrio.

Tanto premesso, si può concludere che i trabattelli non sono soggetti ad autorizzazione se operanti costantemente su ruote e se previsti dal costruttore per essere impiegati - nel caso vengano innestati uno sull'altro - senza l'adozione di stabilizzatori fino all'altezza e per gli usi cui sono effettivamente adibiti.

Pertanto, se l'impiego è tra quelli previsti dal DPR 07.01.1956, n. 164 non potranno essere previsti carichi inferiori a quelli indicati per i ponteggi metallici destinati ai lavori di costruzione o manutenzione.